

Contratto per la Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che:

- l'Alsia: è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD,
- tale designazione è stata effettuata all'esito della procedura di selezione conclusasi con la determina n. _____ avente ad oggetto _____ per la fornitura del servizio di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Alsia, CIG _____;

Tutto ciò premesso

fra l'Alsia Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura con sede legale in Matera alla via Annunziatella 64 P. IVA. 00627370778, **“Committente”**

E la società _____

Si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Individuazione del RPD

1. La funzione di RPD è esercitata sulla base del presente contratto di servizi, stipulato all'esito della menzionata procedura con CIG _____
2. L'Aggiudicatario è tenuto a procedere tempestivamente ad una chiara ripartizione dei compiti all'interno del proprio gruppo di lavoro, dandone comunicazione all'Agenzia ed individuando un unico soggetto quale contatto e referente dell'Amministrazione. I Dati di contatto del RPD saranno pubblicati e comunicati all'Autorità di Controllo.

Articolo 2 – Compiti del RPD

1. I compiti e le funzioni del RPD — che gode di ampia autonomia nello svolgimento delle sue funzioni, attinenti all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' ALSIA sono i seguenti:
 1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGDP, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 2. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Fanno parte di questi compiti di controllo del DPO:
 - La raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
 - L'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità
 - L'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del titolare o responsabile del trattamento;
 3. poiché spetta al titolare del Trattamento condurre, ove necessario, una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il DPO, fin dalla fase di progettazione, fornirà un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD. A tal proposito il titolare del trattamento consulterà il DPO sulle seguenti tematiche:
 - se condurre o meno una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati;
 - quale metodologia adottare nel condurre una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati;
 - se condurre la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati con le risorse interne ovvero esternalizzandola;
 - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate;
 - se la Valutazione d'impatto sulla Protezione dei Dati sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento e quali salvaguardie applicare) siano conformi al regolamento;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
6. redigere i vademecum recanti le istruzioni per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali;
7. redigere i contratti per eventuali outsourcers responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE n. 679/2016;

8. redigere le procedure di rimeditazione e audit per l'aggiornamento del sistema di gestione privacy affinché vengano rispettate e correttamente gestite le procedure predisposte. Ciò al fine di ottenere una raccolta dati più completa possibile che permetterà di evidenziare eventuali criticità e prospettare soluzioni adeguate alle diverse esigenze amministrative;
 9. verificare le misure di sicurezza informatica (secondo lo standard di misure di sicurezza ICT predisposte da AGID o equivalente in materia di sicurezza informatica). Per tale specifica attività, il DPO potrà collaborare con il referente ICT nominato dall'Agenzia per ciò che riguarda le implementazioni e implicazioni dei trattamenti di dati personali.
 10. Fornire consulenza e assistenza ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati disponendo tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;
 11. Fornire consulenza ed assistenza nella determinazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al RPD;
 12. Partecipare ai gruppi di lavoro che si occuperanno delle attività di trattamento;
 13. Tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare del trattamento.
2. Il RPD, nell'esecuzione dei propri compiti deve considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo dedicando attenzione prioritaria agli ambiti che presenti rischi più elevati. Può essere contattato da tutti gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti derivanti dal RGPD.
 3. In caso di disaccordo con il parere espresso dal RPD le condotte difformi da parte dei Dirigenti e del personale delle Aree dovranno essere adeguatamente motivate.
 4. Il RPD riferisce direttamente al titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 comma 1 del RGPD

Articolo 3 – Compiti del Committente

1. I compiti e le funzioni del Titolare del Trattamento dei dati effettuati da ALSIA sono i seguenti:
 - a. mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ivi incluso l'accesso ai dati personali ed ai trattamenti;
 - b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni (per esempio, non è ammissibile la risoluzione ingiustificata del contratto di servizi in rapporto alle attività svolte in quanto RPD; non è ammissibile l'ingiustificata rimozione di un singolo appartenente alla persona giuridica che svolga funzioni di RPD);
 - c. Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
 - d. non dare alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti (ad esempio, non dare istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico. quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo; dare istruzioni sull'interpretazione di una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati);
 - e. coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il RPD nelle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - f. consultare tempestivamente il RPD qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente;

2. qualora il Titolare del trattamento assuma decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dal RPD, il primo dovrà adeguatamente motivare le proprie condotte ed il secondo potrà manifestare il proprio dissenso.

Articolo 4 – Durata del contratto e compenso

La fornitura del servizio ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal _____, prorogabili per il tempo strettamente necessario per procedere ad un nuovo affidamento, e comunque non oltre 4 mesi.

Per la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto la ditta percepirà un compenso massimo pari a euro _____ (24 mesi);

Articolo. 5 – Fatturazione, termini e modalità di pagamento

L'appalto è a corpo e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture trimestrali.

Le fatture dovranno essere intestate ad ALSIA, via Annunziatella, 64, MATERA, Partita Iva 00627370778 e trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: 03LR1I

Il pagamento è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato all'accertamento della corretta esecuzione del contratto, alla rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC acquisito d'ufficio dall'ALSIA.

In caso di DURC non regolare, il credito rimarrà inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva o definita la regolarizzazione del debito stesso.

Nel caso di contestazione della fattura i termini di pagamento resteranno sospesi per il periodo intercorrente dalla data di contestazione alla data di definizione della pendenza.

Nel caso di ritardo nei pagamenti il fornitore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto.

Gli oneri finanziari per eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Articolo. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare all'ALSIA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'ALSIA si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il suddetto

importo è al netto dell'Iva prevista per legge e comprensivo di ogni altra spesa, comprese quelle di trasferta, che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento della prestazione. L'importo totale è comprensivo degli oneri della sicurezza.

Articolo 7 - Garanzia Definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto l'aggiudicatario ha costituito la prescritta garanzia definitiva a mezzo di _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 - Penali

È prevista l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

La penale dovuta per il ritardato adempimento è calcolata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle sopra citate penali, verranno contestati all'impresa a mezzo PEC. L'impresa dovrà provvedere all'immediato intervento risolutivo o a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa sia giunta oltre al termine indicato, si applicheranno le sopraindicate penali detraendo dal corrispettivo dovuto dall'Agenzia gli importi previsti ai punti precedenti. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente

Articolo 9 - Trasparenza

1. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Articolo 10 – Conflitto di interessi e confidenzialità

1. L'Aggiudicatario conferma di non trovarsi, al momento della sottoscrizione del presente contratto, in situazioni di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell'attività ed accetta di astenersi dal fornire a terzi qualsivoglia attività che possa dar luogo ad ogni possibile situazione di conflitto di interessi.
2. L'Aggiudicatario garantisce che tutte le informazioni che saranno acquisite nell'ambito dell'incarico resteranno riservate e confidenziali

Per il Committente

Per l'Aggiudicataria